



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**
C.so Unione Sovietica n. 325 – 10135 TORINO tel. 011 - 6195786
prot.tribmin.torino@giustiziacert.it ; tribmin.torino@giustizia.it

-UFFICIO SEGRETERIA-

Prot. n. 2694/26

Torino, 13 ^{OTTOBRE} ~~giugno~~ 2026

Ai Consigli Ordine Avvocati
Regioni Piemonte e Valle d'Aosta
segreteria@ordineavvocatitorino.it
segreteria@ordineavvocatiaosta.it
segreteria@ordineavvocatialessandria.it
segreteria@ordineavvocatiasti.it
info@ordineavvocatibiella.it
ordineavvocaticn@libero.it
segreteria@ordineavvocativrea.it
segreteria@ordineavvocatinovara.it
segreteria@ordineavvocativerbania.it
segreteria@ordineavvocativercelli.it

Agli Ordini dei dottori
Commercialisti ed esperti contabili
Regioni Piemonte e Valle d'Aosta
segreteria@odcec.torino.it
segreteria@odcec.aosta.it

Oggetto: Nuovo sistema di gestione delle spese di giustizia SPEDiGIUS

In riferimento a quanto indicato in oggetto, facendo seguito alla nostra nota Prot. n. 1615 del 12 giugno 2026 con la quale era stato comunicato che a partire dal 1° luglio 2026 le istanze di liquidazione delle spese di giustizia devono essere inserite nel nuovo applicativo SPEDiGIUS, si conferma tale necessità sia per i procedimenti di nuova iscrizione, sia per quelli datati, in quanto per liquidare è indispensabile che l'istanza sia presente sul sistema SPEDiGIUS (in particolare vanno reinserite in SPEDiGIUS tutte le istanze depositate negli anni passati in cartaceo e/o a SICID e/o tramite PEC/PEO, mentre non è necessario per quelle depositate tramite SIAMM).

In merito alle tempistiche di esecutività dei provvedimenti di liquidazione e relativa emissione delle fatture, si comunica quanto segue.

Con circolare DAG Prot. n. 153182.U del 25/07/2026 è stato chiarito che il termine perentorio per proporre l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è:

a) di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.;

b) indipendente dalla notifica, resta applicabile il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 327 c.p.c..

Le cancellerie, pertanto, continueranno a effettuare le comunicazioni di rito dei provvedimenti alle parti processuali e, ai fini dell'apposizione dell'attestazione di esecutività sui decreti di liquidazione, si atterranno alle seguenti indicazioni:

- l'attestazione di esecutività sarà apposta previa richiesta del beneficiario del decreto di liquidazione che sarà onerato di produrre la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta notifica del provvedimento alle parti;

- in mancanza di notifica alle parti il decreto diviene esecutivo decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 327 c.p.c..

Appena il decreto sarà esecutivo, l'Ufficio Spese provvederà a cambiare stato al provvedimento lordo inserito su SPEDIGIUS. Tale provvedimento, visibile al beneficiario attraverso SPEDIGIUS, sarà quindi esecutivo e a quel punto sarà possibile emettere fattura. Nelle more della piena operatività del sistema, i beneficiari, al fine di emettere fattura, potranno mettersi in contatto con l'Ufficio per verificare direttamente le tempistiche.

Cordiali saluti.

La Dirigente
Dott.ssa L. Niana Chiarlone

La Presidente del Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa Carmen Rita Mecca